



Comune di Monte San Biagio

Provincia di Latina



REGOLAMENTO DEHORS

Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione

(Approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 30/11/2015)

INDICE

Articolo 1 - Definizione di dehors

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Autorizzazione - modalità per le richieste

Articolo 4 - Criteri di collocazione

Articolo 5 - Criteri di realizzazione

Articolo 6 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale

Articolo 7 - Inserimento nel territorio

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Iter Pratiche

Articolo 10 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Articolo 11 – Attività non consentite

Articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DI DEHORS

1) Ai fini e per gli effetti, del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1) L'occupazione del suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

2) Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento, nonché le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

ARTICOLO 3

AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, giusto quanto in materia disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al responsabile dello sportello SUAP del Comune, in modalità telematica, come previsto da legge, almeno 60 (sessanta) giorni (tranne che per motivi eccezionali e documentati: es. apertura di nuove attività, cambi di gestione) prima di quello previsto per l'installazione del dehors, formale istanza in bollo, corredata dalla *seguinte documentazione*:

a) progetto in tre copie, o ulteriori copie da richiedere per eventuali altri vincoli presenti sul territorio, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata. i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) relazione tecnica descrittiva;

c) documentazione fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore, dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio di altre proprietà;

e) richiesta di occupazione di spazio pubblico come da vigente Regolamento TOSAP

3) L'autorizzazione è concessa di massima per un periodo non superiore a tre anni.

4) Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

5) In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello collocato nel periodo precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nel secondo comma.

6) Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico. E fatto obbligo al concessionario provvedere al ripristino degli eventuali danni arrecati alle opere pubbliche derivanti dalle collocazioni dei predetti manufatti.

7) Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad inviare all'ufficio SUAP idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato minimo 9x12 - della struttura installata.

8) La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

ARTICOLO 4

CRITERI DI COLLOCAZIONE

1) Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

a) in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;

d) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;

2) Fatte salve le vigenti norme del codice della strada, qualora il dehors occupi parte della corsia destinata alla circolazione, stante la posizione di adeguata segnaletica, dovrà dimostrarsi che verrà garantito il mantenimento della corretta circolazione pedonale e carrabile.

ARTICOLO 5

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1) L'area del dehors, salvo che nei percorsi porticati (ove ogni proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium ecc ...), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto nel rispetto, comunque, delle norme igienico-sanitarie in materia. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo comunque di pregio. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti

semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

2) Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

3) Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o simili.

4) Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione all'ufficio tecnico di competenza.

5) In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere i nulla osta degli enti interessati presso l'ufficio tecnico urbanistica.

6) i materiali utilizzati devono essere realizzati con materiale di tipo ignifugo, certificato di classe 1 secondo le normative vigenti di sicurezza.

ARTICOLO 6

TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

6.1 OMBRELLONI di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

6.2 TENDE A PANTALERA costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

6.3 CAPANNO costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

6.4 DOPPIA FALDA si presenta con due soluzioni:

6.4.1 con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;

6.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

6.5 DOPPIA CAPOTTINA si presenta con due soluzioni:

6.5.1 con struttura centrale e volta di forma semi-cilindrica aperta o chiusa in testata;

6.5.2 con montanti perimetrali e volta semi-cilindrica aperta in testata (tunnel).

6.6 PADIGLIONE si presenta, di massima, con due soluzioni:

6.6.1 a piccoli moduli ripetuti (m. 2,00x2,00 oppure 3,00x3,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide, con colori neutri;

6.6.2 a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

ARTICOLO 7

INSERIMENTO NEL TERRITORIO

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 6 sono individuate le seguenti situazioni:

7.1 TENDE A PANTALERA per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione delle piazze storiche, dei percorsi pedonali, con l'utilizzo di coloriture tenui e opache. Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona urbana storica. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di metri 2,10 dal piano di calpestio.

7.2 CAPANNO ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale, centri storici, aree verdi di tutela ambientale, sono esclusi a servizio di chioschi in quanto essi usufruiscono di un regolamento comunale a se, inoltre è fondamentale l'utilizzo dei materiali e la scelta delle coloriture disposte dall'ufficio tecnico urbanistica al momento del rilascio del nulla osta.

7.3. DOPPIA FALDA La soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo come linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viaria. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano escluse le piazze storiche.

7.4 DOPPIA CAPPOTTINA le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati, sono escluse nelle piazze del centro storico e in zone di rilevante valore.

7.5 PADIGLIONI Strutture ammesse in zone specifiche dove è possibile l'inserimento di elementi per migliorare la somministrazione esclusivamente ad attività di ristorazione o bar, sono esclusi a servizio di chioschi in quanto essi usufruiscono di un regolamento comunale a se, le dimensioni di tale strutture non devono superare i 25 mq in un unico elemento oppure un massimo di tre elementi accostati 3x3,

7.6 OMBRELLONI ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale, centri storici, aree verdi di tutela ambientale, inoltre è fondamentale l'utilizzo dei materiali e la scelta delle coloriture disposte dall'ufficio tecnico urbanistica al momento del rilascio del nulla osta.

PRINCIPALI PIAZZE STORICHE per piazze storiche si intendono le piazze ricadenti nel centro storico del Comune

ARTICOLO 8

SANZIONI

L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa da € 168,00 a € 674,00, così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 9

ITER PRATICHE

1) Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors deve ottenere specifico titolo autorizzativo rilasciato dall'ufficio competente SUAP previa nulla osta degli altri ufficio per la loro competenza.

A tal fine il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario o affittuario) deve presentare formale istanza in bollo all'ufficio competente, secondo le seguenti modalità:

- Presentazione di domanda per l'acquisizione del permesso deve pervenire al Comune Ufficio SUAP- Sportello Unico Attività Produttive con la documentazione secondo quanto elencato nell'art. 3 del regolamento;
- L'ufficio competente SUAP sottopone l'istanza alla valutazione tecnica degli uffici comunali a vario titolo competenti (Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica, Polizia Locale, Tributi, ecc.) ed acquisisce i loro atti di assenso nonché quelli delle altre Amministrazioni o Enti a vario titolo coinvolti, ivi compresi quelli preposti alla tutela ambientale paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o tutela della salute e della pubblica incolumità, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
- Accertato il rispetto del presente regolamento e delle diverse disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione rilascia apposita concessione all'occupazione di suolo pubblico entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).
- L'atto di concessione deve essere acquisito prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione.

2) Per limitati arredi come ombrelloni, tavoli, sedie e panche in tutto il territorio comunale il procedimento si conclude con un'autorizzazione di suolo pubblico

ARTICOLO 10

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2) La concessione, di cui all'art.3, comma 3, è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore, purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico/estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3) La concessione, di cui all'art.3, comma 3, è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete pubblica, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

b) in caso di mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico;

c) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma 2.

4) La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima, nel caso di utilizzo del de hors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati, e nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

5) I provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati dal Servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 3 previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa; i presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2,3 e 4 sono accertati dagli Uffici comunali preposti ai controlli.

ARTICOLO 11

ATTIVITÀ NON CONSENTITE

1) Il de hors non deve essere adibito ad uso improprio e comunque diverso da quello della somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente.

E' sempre vietata:

- l'installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronico.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2) I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

3) Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

4) Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, relative alle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi.

TIPOLOGIE DI ARREDO CONSENTITE

SEDIE E TAVOLINI


Si documentano soprattutto le sedute e non i tavolini in quanto questi ultimi, sempre coordinati alle sedute, hanno di fatto un ridotto impatto visivo.

Sono preferibili modelli che abbiano sia la tipologia con braccioli che la tipologia senza braccioli.

Sono preferibili modelli sovrapponibili (requisito talora assente nelle poltroncine)

Le colorazioni devono essere in tonalità "naturali" (grigio chiaro, antracite, marrone, testa di moro)

TIPOLOGIA IN METALLO



TIPOLOGIA IN MIDOLLINO



ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Tali elementi previa autorizzazione da parte dell'ufficio Tecnico Urbanistica, sono autorizzati utilizzando colori tenui e tendenzialmente naturali quale il bianco opaco o color crema o marrone opaco e tonalità simili, per avere un ridotto impatto visivo.



Elementi in legno



Elementi in alluminio



OMBRELLONI



TENDA A PADIGLIONE



Elementi multipli (2.00x2.00 oppure 3.00x3.00) di pianta quadrata, con struttura metallica per un massimo di n: 3 elementi affiancati per la stessa tipologia.